

dendogli una somma pari a sei mensilità di preavviso in aggiunta all'indennità di anzianità.

Si fa osservare che al Trattato compete, in caso di dimissioni, la sola indennità di anzianità, con esclusione del trattamento previdenziale di cui all'accordo 6 ottobre 1951.

Dato quanto sopra e considerato che la soluzione prospettata dal Trattato si concilia con l'interesse dell'Amministrazione, si propone di aderire alla richiesta del predetto impiegato, con la corrispondenza al medesimo, in aggiunta all'indennità di anzianità, della somma di £ 677.250 lorde, corrispondente all'indennità sostitutiva di sei mensilità di preavviso prevista dal contratto collettivo di lavoro per il caso di licenziamento.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del servizio Personale, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di amministrazione per le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente